

N. R.G. 5180/2020



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI VENEZIA**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Liliana GUZZO

PRESIDENTE dr. Lina TOSI

GIUDICE dr. Luca BOCCUNI

GIUDICE REL. ha

pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile promossa

DA

FALLIMENTO ALFA S.R.L., in persona del curatore *pro tempore*, corrente in XXXX (xx),  
rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to XXXXX, con domicilio eletto presso il suo studio in  
XXXXX, in forza di procura unita all'atto di citazione;

ATTORE

CONTRO

TIZIO e CAIA, rappresentati e difesi in giudizio dagli avv.ti XXXXXXXX  
con domicilio eletto presso il loro studio in XXXXX, in forza di procure unite alla comparsa di  
costituzione e risposta;

CONVENUTI

**CONCLUSIONI DEL FALLIMENTO ATTORE:**

“Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in premesse, la responsabilità del signor TIZIO e della signora CAIA, ex artt. 2392 e 2394 cc, nonché ex art. 146 L.F. per l'inadempimento delle obbligazioni sui medesimi incombenti in qualità di *ex* amministratori della società ALFA srl. Per l'effetto, condannare TIZIO e CAIA, in via solidale tra loro, a risarcire al fallimento della società ALFA srl i danni causati alla stessa nella misura di euro 442.737,99.= o nella diversa misura, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda sino al saldo effettivo. Accertare e dichiarare, per le ragioni ed



in base ai documenti allegati, l'indebito personale incasso, da parte dei signor TIZIO, dell'importo complessivo pari ad euro 43.512,00.= in quanto somme di pertinenza della società ALFA srl. Conseguentemente condannare il signor TIZIO e la signora CAIA, in via solidale tra loro, a restituire e/o pagare alla curatela fallimentare l'importo di euro 43.512,00.= ovvero la differente, maggiore o minore, somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda al saldo effettivo. Nei confronti del solo TIZIO, accertare e dichiarare, per le ragioni ed in base ai documenti allegati, l'indebita riscossione, da parte del signor TIZIO dell'importo di euro 250.342,46.= complessivamente versato tra l'anno 2015 e l'anno 2019 dalla società ALFA srl, a titolo di compenso per l'attività di amministratore, nonostante l'assenza di apposita delibera autorizzativa dell'assemblea dei soci. Conseguentemente condannare il signor TIZIO a restituire e/o pagare alla curatela fallimentare l'importo di euro 250.342,46.= ovvero la differente, maggiore o minore, somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda al saldo effettivo. Nei confronti della sola CAIA, accertare e dichiarare, per le ragioni ed in base ai documenti allegati, l'indebita riscossione, da parte di CAIA, dell'importo di euro 64.163,48.= complessivamente versato tra l'anno 2015 e l'anno 2019 dalla società ALFA srl a titolo di compenso per l'attività di amministratore, nonostante l'assenza di apposita delibera autorizzativa dell'assemblea dei soci. Conseguentemente condannare la signora CAIA a restituire e/o pagare alla curatela fallimentare l'importo di euro 64.163,48.= ovvero la differente, maggiore o minore, somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda sino al saldo effettivo. In ogni caso, condannare i convenuti al pagamento di spese e compensi di lite. In via istruttoria come da memoria *ex art. 183 comma 6 n. 2) cpc*".

#### **CONCLUSIONI DEI CONVENUTI:**

"In via preliminare di rito, accertare e dichiarare la litispendenza *ex art. 39 cpc*, quantomeno con riferimento alla domanda di ripetizione dei compensi degli amministratori e adottare ogni provvedimento conseguente, eventualmente anche *ex art. 273 cpc*. Nel merito, respingere integralmente ogni istanza, domanda e eccezione di parte attrice, per manifesta inammissibilità ed infondatezza, per i motivi fattuali e giuridici esposti in narrativa e qui interamente richiamati. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre ad accessori di legge. In via istruttoria, come da memoria *ex art. 183 comma 6 nn. 2) e 3) cpc* e come da verbale di data 10.3.2021".

#### **FATTO E DIRITTO**



Con atto di citazione del 29.6.2020, regolarmente notificato, il curatore del fallimento ALFA srl, dichiarato con sentenza del Tribunale di Venezia in data 16.9.2019, ha evocato in giudizio TIZIO e CAIA, già amministratori della società *in bonis*, costituita in data 5.6.1998 ed avente quale propria attività di impresa ed oggetto sociale la produzione ed organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, oltre che l'attività di promozione pubblicitaria.

Il curatore ha rammentato che, prima della dichiarazione di fallimento, gli amministratori della società, in data 10.5.2019, avrebbero depositato presso il Tribunale di Venezia ricorso per concordato preventivo, con riserva di depositare il relativo piano, domanda successivamente rinunciata.

La procedura attrice ha lamentato plurimi profili di responsabilità gestoria in capo agli amministratori convenuti e, in particolare, l'omesso pagamento, a partire dall'anno 2014, delle imposte dirette ed indirette, conseguendo la richiesta dell'Agenzia delle Entrate di pagamento, mediante insinuazione al passivo fallimentare, dell'importo di quasi un milione di euro. A detta della curatela, gli amministratori, invece di provvedere a ristrutturare l'azienda, procedendo a ristabilire l'equilibrio economico finanziario, avrebbero deciso di non pagare le imposte, facendo maturare ulteriori ingenti oneri, evitabili solo se si fosse richiesta la rateizzazione di quanto dovuto. Inoltre, il fallimento ha lamentato la irregolare tenuta della contabilità, non essendo stati rinvenuti il libro giornale dell'anno 2018 ed il libro dei beni ammortizzabili dell'anno 2019, nonché non essendo stato compilato, a partire dal 31.10.2016, il libro delle adunanze del CdA.

Parte attrice ha aggiunto che l'ex amministratore TIZIO si sarebbe personalmente appropriato, tra il 15.3.2019 e settembre del medesimo anno, della somma complessiva di euro 43.512,00.= di spettanza della società per crediti vantati dalla stessa verso terzi, dovendone rispondere anche l'amministratrice CAIA, tenuta al controllo dell'operato dell'altro convenuto.

Ancora, la procedura ha allegato che, nel corso del 2016, gli amministratori avrebbero posto in essere alcune operazioni antieconomiche ed imprudenti. Nello specifico, parte attrice ha rammentato che sarebbe stato stipulato con XXX Bank un contratto di *leasing* della durata di trentasei mesi avente ad oggetto l'autovettura Maserati Ghibli del valore di euro 68.000,00.=; sarebbe stato stipulato con Banca YYY contratto di mutuo ipotecario di euro 220.000,00.= al fine di ristrutturare immobile della madre di TIZIO, con conseguente addebito mensile di una rata di oltre euro 2.000,00.=, contestualmente la società prendendo in locazione detto immobile dietro canone di euro 8.000,00.= annui. Secondo la prospettazione attorea, la società sarebbe stata imprudentemente indebitata, posto che la stessa già aveva in essere precedente mutuo fondiario stipulato nel 2010. Inoltre, gli amministratori avrebbero stipulato contratto di locazione, per l'importo annuo di euro 6.000,00.=,



avente ad oggetto immobile ad uso abitativo sito in XXX, al solo scopo di farlo utilizzare, a titolo personale, alla convenuta CAIA.

Sempre nel contesto delle operazioni del tutto inopportune, il fallimento ha affermato che ALFA avrebbe sottoscritto con alberghi, ristoranti, agriturismi, cantine contratti in forza dei quali la società, dietro pagamento di un corrispettivo, oscillante tra euro 3.000,00. ed euro 8.000,00.=, si sarebbe impegnata a porre in essere analisi dettagliate delle attività aziendali delle imprese clienti rammentate, realizzando *reportage* di carattere pubblicitario da pubblicare sul sito [www.xxx.it](http://www.xxx.it) e ciò nella piena consapevolezza di non poter onorare gli impegni assunti, correndo il fallimento il rischio di dover sopportare le spese relative ai giudizi già intentati per il recupero del corrispettivo pur a fronte dell'inadempimento della società *in bonis*.

La curatela ha evidenziato che le condotte gestorie degli amministratori avrebbero determinato un aggravamento del dissesto e un deterioramento del patrimonio netto, anche a causa del protratto ricorso al credito bancario, avendo la società perduto il proprio capitale, a far data dal 31.12.2016, e ciononostante essendo stata la stessa gestita illecitamente in continuità aziendale, verificandosi una perdita patrimoniale incrementale pari ad euro 442.737,99.=.

Infine, parte attrice ha allegato che CAIA, tra il 2015 ed il 2018, avrebbe percepito la somma complessiva di euro 64.163,48.=, a titolo di compensi gestori, mentre TIZIO, tra il 2015 ed il 2019, l'importo complessivo di euro 250.342,46.=, senza che fosse mai intervenuta delibera assembleare autorizzativa, costituendo detti introiti illecita percezione di proventi della società danneggiata, tenuto conto delle precarie condizioni finanziarie in cui la medesima si sarebbe trovata.

Il Fallimento attore ha, così, concluso chiedendo la condanna dei convenuti, secondo quanto riportato in epigrafe.

TIZIO e CAIA si sono costituiti in giudizio, preliminarmente eccependo la litispendenza in riferimento alla domanda di condanna relativa alla percezione di compensi non autorizzati, posto che la stessa curatela, nel proprio atto introduttivo del giudizio avrebbe dato atto che, per tali pretese, sarebbe stato proposto separato giudizio.

Nel merito ed in termini generali, i convenuti hanno evidenziato come non potrebbe in alcun modo sindacarsi il merito della rispettiva attività gestoria, secondo il principio della *business judgement rule*.

Quanto all'asserito mancato pagamento dei debiti tributari, i convenuti hanno eccepito che i medesimi non sarebbero stati raggiunti da alcuna condanna per reati tributari, mentre la scelta di differire il pagamento di quanto dovuto all'erario sarebbe stata legata ad una temporanea assenza di liquidità che si sarebbe recuperata contando sui futuri sviluppi positivi di taluni progetti imprenditoriali di imminente realizzazione.



Sulla mancata regolare tenuta della contabilità, i convenuti hanno evidenziato trattarsi di fatto del tutto limitato, per stessa asserzione attorea, e comunque del tutto inoffensivo.

Sull'asserita distrazione di somme di pertinenza della società *in bonis*, i convenuti hanno evidenziato che, nel periodo, i conti correnti della società sarebbero stati oggetto di pignoramento, di modo che, al fine di assicurare la continuità dell'impresa, le somme in questione sarebbero state incassate sul conto corrente personale di TIZIO ed utilizzate per sostenere le spese inerenti l'attività aziendale, tra i cui i costi relativi al noleggio di mezzi di trasporto delle comitive, ai pasti nei locali, alle camere di albergo, ai *gadget* promozionali, oltre che le spese relative al deposito dell'istanza di concordato.

Quanto al compimento di operazioni antieconomiche ed imprudenti, i convenuti hanno rilevato che le stesse avrebbero consentito di generare ricavi ed utili per la società, essendo in ogni caso funzionali all'attività di impresa. Nel dettaglio, hanno asserito che la Maserati sarebbe stata acquistata come mezzo aziendale di rappresentanza; le spese relative all'immobile di proprietà della madre di TIZIO sarebbero del tutto giustificate in considerazione del fatto che esso sarebbe stato utilizzato per locazioni turistiche, a seguito delle opportune ristrutturazioni; la locazione dell'immobile in uso a CAIA avrebbe consentito notevoli risparmi per i costi di trasferta della stessa, risiedendo la medesima in ZZZ, immobile inoltre messo a disposizione della clientela e dunque funzionale all'attività turistica dell'impresa. I convenuti hanno contestato anche la fondatezza delle allegazioni relative alla sottoscrizione degli accordi con la clientela nella consapevolezza che la società non avrebbe potuto adempiere.

Sulla domanda di condanna relativa alla percezione, asseritamente non dovuta, dei compensi gestori, i convenuti, oltre a ribadire l'eccezione di litispendenza, hanno evidenziato come il compenso gestorio sarebbe stato in ogni caso percepito legittimamente, non essendo necessaria a sua giustificazione alcuna delibera assembleare, trattandosi di attività naturalmente onerosa e proporzionata alle condizioni patrimoniali e finanziarie dell'impresa, pur evidenziando non esservi alcuna concreta prova della percezione delle somme indicate da controparte.

Infine, concludendo per il rigetto delle domande di controparte, i convenuti hanno evidenziato l'infondatezza delle pretese fondate sulla gestione in continuità, nonostante l'affermata perdita del capitale sociale.

Preliminarmente, debbono considerarsi le eccezioni in rito sollevate da convenuti, evidenziando che CAIA e TIZIO, in sede di comparsa conclusionale, hanno rilevato come l'azione di responsabilità azionata dal fallimento nei loro confronti sarebbe improcedibile per la perdurante pendenza delle procedure di liquidazione dei patrimoni dei essi debitori, a mente dell'art. 14 *ter* L.n. 3/2012.

In primo luogo, va reputata inconferente l'eccezione di litispendenza già richiamata e relativa alla domanda di condanna al pagamento delle somme che i convenuti avrebbero percepito in modo



ingiustificato durante la loro carica gestoria a titolo di compenso. Come accennato, l'eccezione è stata sollevata in ragione del fatto che il fallimento attore, nel proprio atto introduttivo del giudizio ha allegato che, rispetto a dette pretese, sarebbe già stato azionato separato giudizio. Senonché, va considerato che la procedura, in sede di prima udienza, ha precisato che per mero errore sarebbe stata indicata detta pendenza di altra causa, mentre in realtà essa non sarebbe mai stata proposta, essendo quella odierna l'unica domanda azionata nei confronti dei convenuti. In effetti, alla luce di detta precisazione, parte convenuta non ha coltivato nei successi scritti l'eccezione in discussione, peraltro neppure dando contezza che su detta pretesa la curatela abbia in effetti proposto diverso e separato giudizio ai danni dei convenuti, giudizio di cui non vi è alcun riscontro in atti.

Quanto l'eccezione di improcedibilità sollevata in sede di comparso conclusionale, va osservato che essa trae le sue mosse dal fatto che, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni il fallimento attore ha prodotto documentazione attestante la pendenza della procedura di sovraindebitamento proposta dai due convenuti, pur evidenziando detta documentazione come avverso i decreti di apertura, il Tribunale di Treviso e quello di Venezia avrebbero accolto i relativi reclami e revocato i decreti di ammissione, pendendo tuttavia ricorso per Cassazione avverso il reclamo trevigiano, nonché pendendo i termini per il ricorso al Giudice di legittimità in riferimento al provvedimento di Ven3zia.

A detta dei convenuti, essendo la procedura di liquidazione del patrimonio dei debitori per sovraindebitamento di natura concorsuale, ogni credito vantato verso i debitori dovrebbe essere accertato unicamente nell'ambito della composizione della crisi del sovraindebitato, conseguendo l'improcedibilità della domanda attorea.

Ora, la disciplina introdotta dagli artt. 9 e 10 della L.n. 3/2012, prevede che il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali e che con il decreto il Giudice dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Così, a prescindere dalla discussione che si possa intraprendere sul fatto che il provvedimento di reclamo che revoca il decreto con cui sono state inibite le azioni esecutive e cautelari, abbia o meno efficacia immediata, dal tenore delle disposizioni in commento risulta espressamente che l'inibitoria attiene propriamente alle azioni esecutive individuali ed ai sequestri conservativi e, poiché l'effetto protettivo mira a preservare il patrimonio del debitore per la successiva esecuzione dell'accordo e, comunque, a tutela della garanzia generica dei creditori, anche per il caso in cui non intervenga



l'omologazione e si riapra la strada per altre procedure, collettive o individuali, non vi è ragione alcuna per forzare la lettera della Legge che si riferisce alle procedure esecutive e ai sequestri conservativi: i giudizi di cognizione, quale sia la natura della domanda, dichiarativa, costitutiva, o anche di condanna, debbono ritenersi ammissibili e non impediti dal divieto.

In effetti, le norme della Legge n. 3/2012, in particolare con riferimento alla procedura di liquidazione dei beni, non contengono alcun richiamo alle norme della Legge Fallimentare (artt. 43 – 52) che disciplinano il concorso tra i creditori per la soddisfazione dei rispettivi crediti da accertarsi secondo le forme del concorso medesimo, anzi prevedono semplicemente che non possono essere, sotto pena di nullità, iniziate o proseguite le sole azioni cautelari e le sole azioni esecutive e che, poi, non possono essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori, cosicché deve ritenersi che i creditori possano agire liberamente, secondo i principi generali, per ottenere in sede giudiziale il riconoscimento del loro credito, analogamente a quanto avviene nel caso del concordato preventivo, fatto salvo appunto il divieto di azioni cautelari ed esecutive e l'acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

In definitiva, l'eccezione di improcedibilità deve reputarsi infondata.

Venendo al merito del giudizio e principiando dall'esame della censura relativa all'affermata responsabilità per avere gli amministratori della società *in bonis* inadempito all'obbligo di gestire l'impresa in termini meramente conservativi del patrimonio a seguito della perdita del capitale sociale, censura che, considerata la sua consistenza, assorbirebbe nella liquidazione del danno secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali, tutte le conseguenze pregiudizievoli sul patrimonio sociale degli altri atti gestori illeciti asseritamente compiuti tra il concretizzarsi dello stato di scioglimento ed il fallimento, deve rilevarsi che la procedura attrice allega che ALFA srl si trovasse in stato di perdita del proprio capitale, avendo di fatto un patrimonio netto negativo, fin dal 31.12.2016.

Esaminando i bilanci di esercizio prodotti in giudizio dal fallimento risulta che, al 31.12.2016, la società esponeva un patrimonio netto positivo così come negli esercizi successivi (docc. nn. 20, 21 e 22 di fascicolo attoreo). Ebbene, la curatela nel proprio atto introduttivo illustra uno stato patrimoniale della società rettificato quanto a risultato finale (riclassificato secondo il criterio della liquidità – esigibilità), evidenziando l'esposizione fin dal 2016, nonché a seguire, di patrimonio netto negativo. Tuttavia, detto schema riepilogativo non dà alcuna contezza di quali specifiche voci di bilancio siano state rettificate in quanto ritenute scorrette, né si dà contezza nelle allegazioni attoree per quali motivi le voci dello stato patrimoniale dovrebbero essere appunto rettificate in modo da far emergere una veritiera condizione di sotto patrimonializzazione della società.



Invero, parte attrice ha il preciso onere di individuare quali poste di bilancio debbano considerarsi non veritiere allegando anche i motivi per cui si sollevi la censura, posto che solo in questo modo l'allegazione attorea può reputarsi compiuta e tale da consentire alla controparte di svolgere le proprie difese ed al Giudice di valutare la correttezza delle rettifiche e del risultato patrimoniale dell'esercizio, non potendosi demandare al consulente tecnico dell'ufficio una valutazione generica del documento contabile, valutazione tecnica che dovrebbe essere, invece, specificamente limitata alle precise allegazioni di parte.

In definitiva, rimane preclusa la possibilità, di accertare la fondatezza della asserzione attorea secondo cui ALFA si sarebbe trovata in stato di scioglimento, presupposto imprescindibile affinché si possa predicare l'inadempimento all'obbligo di amministrare la società in termini meramente conservativi del valore del suo patrimonio, essendo vietata la gestione in continuità aziendale a mente dell'art. 2486 cc.

A margine delle considerazioni sinora svolte, va rilevato che il fallimento ha allegato che gli amministratori convenuti si sarebbero resi responsabili dell'illecito consistente nell'aver tenuto una contabilità incompleta con particolare riferimento al fatto che non sarebbero stati rinvenuti il libro giornale dell'anno 2018 ed il libro dei beni ammortizzabili dell'anno 2019, nonché non essendo stato compilato, a partire dal 31.10.2016, il libro delle adunanze del CdA.

In argomento, va subito osservato che l'azione di responsabilità azionata dal fallimento è funzionale alla condanna al risarcimento del danno, mentre il fatto che la contabilità non sia stata tenuta in modo completo o regolare di per sé non è fonte di obbligazione risarcitoria, in quanto il fatto come tale non è idoneo ad arrecare pregiudizio in capo all'ente collettivo, dipendendo il danno sempre da un decremento del patrimonio che non può essere cagionato che da condotte gestorie direttamente o indirettamente dispositive del patrimonio medesimo, cosa che non è rinvenibile nella tenuta della contabilità che semplicemente si limita a registrare fatti economici.

Peraltro, le richiamate carenze di documentazione contabile non sono tali da precludere al fallimento di dare precisa contezza delle rettifiche patrimoniali da apportare ai bilanci onde far emergere l'asserita perdita del capitale sociale, cosicché il difetto di allegazione già evidenziato non può reputarsi essere dipeso dal mancato reperimento di quanto evidenziato dal fallimento.

Sull'addebito mosso dalla procedura relativo all'omesso pagamento, a partire dall'anno 2014, delle imposte dirette ed indirette, appare necessari premettere che, nell'ipotesi di mancato adempimento degli obblighi tributari, l'amministratore della società risponde solo del pregiudizio causale imputabile, ovvero del danno sopportato dalla società e dal ceto creditorio a causa del mancato versamento delle imposte, danno che va individuato unicamente negli interessi, sanzioni ed aggi





applicati dall'ente impositore, considerato che l'imposta si sarebbe dovuta adempiere da parte della società debitrice a prescindere dall'inadempimento gestorio.

Ebbene, il fallimento attore ha prodotto in giudizio, non solo le richieste di ammissione al passivo introdotte dall'agenzia delle entrate, ma anche le cartelle esattoriali allegate, riferite ai periodi di imposta a partire dal 2012 da cui è possibile ricostruire l'ammontare degli accessori che la società non avrebbe dovuto pagare ove l'obbligazione tributaria fosse stata regolarmente adempiuta (docc. nn. 8a e 8b di fascicolo attoreo). Ebbene, da detta documentazione risulta che l'importo complessivo degli accessori indicati è pari ad euro 33.236,55.=. Peraltro, dalla documentazione versata in atti, non risulta che nei periodi di imposta considerati e per i quali gli amministratori in carica non hanno provveduto al pagamento delle imposte, la società si trovasse in condizione tale da non poter adempiere, disponendo di un attivo circolante di euro 956.746,00.= nel 2015, di euro 1.534.925,00.= nel 2016, di euro 1.614.501,00.= nel 2017 e di euro 1.163.626,00.= nel 2018, mentre emerge dall'esame del ricorso per concordato preventivo depositato dagli amministratori della società nel corso del 2019 che solo da quell'anno ALFA si è concretamente trovata nella condizione di non poter adempiere regolarmente alle sue obbligazioni, dandosi atto che in detto periodo era stata proposta istanza di fallimento da parte di un fornitore (doc. n. 5 di fascicolo attoreo). Conseguente che non può imputarsi ai convenuti il mancato pagamento delle imposte, pur se per importi assai modesti, per il periodo relativo all'anno 2019, mancando prova specifica del fatto che lo stato di illiquidità dell'impresa sia stato determinato a partire da detto periodo da specifiche condotte illecite dell'organo gestorio. Così, imputando a responsabilità il mancato pagamento delle imposte per i periodi precedenti al 2019, il danno risarcibile di cui dovranno rispondere in solido gli amministratori è pari ad euro 29.511,67.=, oltre interessi e rivalutazione.

Come accennato, il fallimento imputa a TIZIO alcune condotte distrattive del patrimonio sociale per avere il medesimo incassato sul proprio conto corrente personale alcuni crediti vantati dalla società verso terzi e senza che detti importi siano stati riversati in favore della medesima. Nel dettaglio, la procedura evidenzia l'importo di euro 2.440,00.= corrisposto da Hotel

Xxxxx con assegno bancario datato 15.3.2019 (doc. n. 9 di fascicolo attoreo), l'importo di euro 3.660,00.= corrisposto da Società Agricola CCCC con bonifici del 2.5.2019 e dell'1.8.2019

(doc. n. 10), l'importo di euro 26.360,00.= corrisposto dall'Associazione AAAA con bonifici del 10.4.2019 e del 3.5.2019 (doc. n. 11), l'importo di euro 8.052,00.= pagato da BETA srl con bonifici del 4.6.2019 e del 4.7.2019 (doc. n. 12), l'importo di euro 3.000,00.= versato da GAMMA sas con sei bonifici da euro 500,00.= ciascuno tra aprile settembre del 2019 (doc. n. 13 di fascicolo attoreo).



I convenuti non hanno in alcun modo contestato l'incasso personale da parte di TIZIO degli importi rammentati dovuti alla società, ma giustificano detta condotta affermando, nella sostanza, che in ogni caso dette somme sarebbero state comunque messe a disposizione di ALFA

per provvedere al pagamento di debiti sociali, vista l'inoperatività del conto corrente sociale bloccato per intervenuto pignoramento. Di tale asserzione i convenuti danno limitata prova, producendo in giudizio il contratto concluso dalla società con certa C&M B.V. in data 3.6.2019, avente ad oggetto attività di consulenza in vista della presentazione della domanda di concordato, nonché il pagamento del corrispettivo di euro 10.000,00.= eseguito dal conto corrente personale di TIZIO mediante bonifici del 7.5.2019 e del 3.5.2019, ovvero quando già erano stati accreditati in favore dell'amministratore parte dei pagamenti denunciati dalla curatela (docc. nn. 6 e 7 di fascicolo di parte convenuta).

Consegue che, in difetto di ulteriore prova della destinazione delle somme incassate dal convenuto, TIZIO va condannato al pagamento della somma di euro 33.512,00.=, oltre accessori. Di tale obbligazione risarcitoria deve rispondere in solido anche CAIA, considerati i suoi ampi poteri gestori e il fatto che la medesima non si è premurata di verificare l'incasso da parte della società degli importi rammentati né la destinazione in favore della società delle somme introitate dall'altro amministratore.

Quanto all'addebito relativo all'esecuzione di operazioni anti economiche e imprudenti, compendiate dal fallimento nell'acquisto a *leasing* di autovettura, nella stipula di mutuo ipotecario volto alla ristrutturazione dell'immobile della madre di TIZIO e nella stipula del contratto di locazione con la stessa proprietaria, nonché nella locazione dell'immobile sito in XXX ad asserito uso personale di CAIA, deve osservarsi, a di là delle difese spese in punto dai convenuti, che la procedura non ha in alcun modo precisato specificamente quali importi sarebbero stati esborsati dalla società *in bonis* a seguito delle operazioni in discussione, tanto che in giudizio non è indicata alcuna prova in argomento, essendo prodotti unicamente i contratti in discussione. La circostanza impedisce di determinare il concreto pregiudizio patrimoniale che sarebbe derivato alla società, elemento dirimente che comporta il rigetto della pretesa risarcitoria azionata in punto.

Analoghe considerazioni debbono essere spese in riferimento all'affermata sottoscrizione di accordi con clienti da parte degli amministratori e nella consapevolezza che la società non avrebbe potuto onorarli. Anche in questo caso difetta ogni elemento di valutazione al fine di verificare gli esborsi patrimoniali che ALFA avrebbe sostenuto a cagione del suo inadempimento per le iniziative intraprese dalla clientela che gli inadempimenti medesimi avrebbe subito.

Rimane da considerare la domanda rivolta ai danni dei convenuti e relativa all'affermato introito da parte dei medesimi di compensi gestori non dovuti. In punto, va preliminarmente osservato che parte attrice afferma che i convenuti solo in sede di comparsa conclusionale avrebbero contestato il fatto di non avere, in realtà, percepito i compensi che il fallimento allega, rilevandosi come la



documentazione dimessa in atti attesterebbe, ai fini fiscali, se non i redditi da lavoro degli amministratori, secondo quanto dichiarato dal sostituto di imposta, ma non il percepimento dei medesimi compensi gestori.

In realtà, va notato che i convenuti fin dalla memoria *ex art.* 183 comma 6 n. 1) hanno contestato la circostanza del difetto di effettivo percepimento degli emolumenti oggetto di dichiarazioni fiscali, tanto che in memoria *ex art.* 183 comma 6 n. 2) hanno chiesto ed ottenuto l'ordine di esibizione degli estratti dei conti correnti della società da cui dovrebbero risultare gli incassi denunciati dal fallimento.

Peraltro, detta documentazione fiscale non risulta sottoscritta dai convenuti e di per sé attesta il riconoscimento dell'imponibile quale reddito sottoposto ad imposta, ma non necessariamente il percepimento degli emolumenti ivi indicati. In argomento, va annotato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non può costituire prova del pagamento la dichiarazione unilaterale contenuta nel CUD proveniente dalla parte datoriale e non accompagnata da un atto di quietanza del lavoratore (Cass. n. 3117/2018).

In effetti, il fallimento si è limitato ad affermare che, in ragione delle annualità rammentate, sarebbero stati elargiti gli emolumenti in discussione, secondo quanto risulterebbe dalle dichiarazioni del sostituto di imposta, mentre non precisa affatto in termini puntuali in che occasioni e secondo quali modalità le somme sarebbero state incassate dai convenuti, ben potendo parte attrice depositare le scritture contabili da cui dovrebbero emergere detti pagamenti. Peraltro, neppure dalla documentazione bancaria oggetto di ordine di esibizione risulta che i convenuti abbiano percepito gli emolumenti in questione. In effetti, la stessa ALFA che, come sostituto di imposta, ha rilasciato le dichiarazioni fiscali in questione, all'atto della presentazione del piano concordatario, ha dato atto della rinuncia dell'unico credito postergato vantato verso la società medesima, costituito appunto dai compensi non percepiti dagli amministratori per un importo di euro 158.612,00.= (doc. n. 22 di fascicolo di parte convenuta).

Conclusivamente, i convenuti debbono essere condannati, in solido tra loro, a pagare in favore del fallimento attore la somma di euro 63.023,67.=, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dal fatto alla presente pronuncia ed oltre interessi compensativi al tasso legale calcolati annualmente fino al saldo sulla predetta somma progressivamente rivalutata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'erario, risultando il fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato, tenuto conto delle domande accolte.

**P.Q.M.**



Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. condanna i convenuti TIZIO e CAIA a pagare in favore del fallimento ALFA srl la somma di euro 63.023,67.=, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dal fatto alla presente pronuncia ed oltre interessi compensativi al tasso legale calcolati annualmente fino al saldo sulla predetta somma progressivamente rivalutata;
2. condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare in favore dello Stato le spese di lite che si liquidano per compensi in euro 7.795,00.=, oltre accessori di legge, ponendosi a carico dei convenuti medesimi le spese prenotate a debito.

Venezia, 28 settembre 2022

Il Giudice est.  
Dr. Luca Boccuni

Il Presidente  
Dr.ssa Liliana Guzzo

